



Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE
DEL VENETO
Biblioteca

F.S.

534

Ad Angelo Sullam S.A.

PIETRO SELLA

ALCUNE NOTE SULLA VICINIA

COME ELEMENTO COSTITUTIVO DEL COMUNE

Estratto dall'Archivio Storico Italiano

Dispensa 4.^a del 1905

FIRENZE

TIPOGRAFIA GALILEIANA

Via San Zanobi, 52

1905

PIETRO SELLA

ALCUNE NOTE SULLA VICINIA

COME ELEMENTO COSTITUTIVO DEL COMUNE

Estratto dall'*Archivio Storico Italiano*
Dispensa 4.^a del 1905

FIRENZE
TIPOGRAFIA GALILEIANA
Via San Zanobi, 52

—
1905





no inv. 11,604



Di massimo interesse per lo studio delle origini comunali è l'esame delle organizzazioni ad esso precedenti, specie della *vicinia* che è una delle più importanti. E qui intendo appunto esporre alcune mie ricerche su questo argomento, frutto dello studio di alcuni statuti piemontesi.

* * *

Già in Roma esisteva una organizzazione consuetudinaria rurale che, col suo svolgersi, fu substrato alla riforma di Augusto. Questi, come dice Svetonio, « spatium urbis in regiones « vicosque divisit, instituitque ut illas annui magistratus sortito tuerentur hos e plebe cuiusque vicinia electi ». Tali magistrati, eletti nella *vicinia* stessa, erano incaricati, come si rileva da Dione, delle solennità compitalizie, cioè in onore dei lari nelle cappelle (*compitum*) erette in ogni vico, dei ginochi ed anche della sorveglianza sugli incendi (1). In queste

(1) Ved. GEORG WISSOWA, *Religion und Kultus der Römer*, p. 151; inoltre Rom., C.I.L. VI, 1324, 2221, anche 335; *Römische Mittheilungen*, IV, 262; Pompeij, C.I.L. IV, 60; notevole è l'iscrizione contenuta nel C.I.L. VI, 759; ved. pure ORELLI, *Inscr.*, n.° 3116, 5400; questi sono gli unici monumenti epigrafici, a quanto mi consta, in cui sia nominata la *vicinia*. Un concetto esatto della riforma di Augusto ci è fornito dal MOMMSEN, in *Röm. Staatsrecht*, II, 1035, col dire: « Vom politischem Standpunkt aus wurde den Bezirken « gar keine und ihrer Unterabtheilungen, den Strassen, nur in sacraler « Beziehung eine gewisse Action eingeräumt oder vielmehr gelassen; denn die « im J. 747 d. St. getroffene Einrichtung, dass in jedem Strassenbezirk (vicus)

vicinie si ha traccia di una consuetudine per cui si usava deferire la risoluzione delle controversie ad un giudizio arbitrato (1). Scopo di questo giudizio era di evitare profondi turbamenti nella piccola cerchia del vicinato, come è largamente dimostrato da tutti gli scrittori latini e dal mantenersi del compromesso attraverso tutte le epoche sino alle odierne, col medesimo intento di evitare un turbamento tra persone vincolate dagli stessi interessi.

I barbari pure avevano una organizzazione simile a quella della *vicinia*. Una completa esposizione ne fece lo Schupfer nel noto suo studio sull'*Allodio*, da cui si rileva che i vicini formavano una comunità, come dice Rotari (346): « *fabula quae inter vicinûs est* » (2). Rotari aveva poi deferito al giudizio arbitrato della *vicinia* ed alle consuetudini locali il rifacimento del danno dato ai campi (3). E qui sembra che, allorché i barbari raccolsero le loro consuetudini e questa giurisprudenza rurale venne quindi raccolta nella casistica delle leggi nazionali, si sia imitata la legislazione ed il giudizio arbitrato dei *vici* imperiali; e così si determinò che, all'infuori delle cause di capitale importanza, quelle minori potessero essere definite avanti al tribunale del centenario e

« vier in demselben wohnhafte den Freigelassenen oder gleichstehenden
« Freigebornen angehörige, jährlich, wir wissen nicht wie, gewählte Vorsteher
« (magistri) nebst vier assistenten (ministri) gewisse religiöse Handlungen
« und Festlichkeiten, insbesondere die Compitalienspiele, ausrichten sollten,
« ist nur in der Allgemeinheit und Gleichförmigkeit der Anordnung eine
« Neuerung ».

(1) Ved. ANDRICH, *Intorno alle origini del Comune*, in *Riv. It. di sociologia*, VIII, p. 637; BRUGI, *Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani*, Padova, 1877, p. 221.

(2) F. SCHUPFER, *Allodio*, in *Digesto italiano*, II 11, pp. 445 e seg. Ved. inoltre: PORRO, *C. D. L.*, p. 67, a. 793; MORBIO, *Munic. italiani*, p. 306, a. 1017; *M. h. p. Ch.*, I, p. 477; GIULINI, *Memorie*, I, p. 332; Roth., 146, 300, 346; Liut., p. 134; *Lex Baiuw.*, XII; *Lex Alam. Hlot.*, XXXI, 2; *Lex Sal.*, XLVII, 4; *Lex Burg.*, XLIX, 1-3; *Lex Sax.*, art. 797; *Lex Burg.*, I, 71; cap. III, p. 19, V, p. 355. Ved. ANDRICH, *La "fabula"*, in *Studi giuridici offerti a F. Schupfer*. Inoltre P. C. PLANTA, *Das alte Raetien*, Berlin, 1872, pp. 196, 197, 316.

(3) Ved. ANDRICH, *Intorno alle origini del Comune*, in *Riv. di sociologia*, VIII, 1904; ANDRICH, *Gli statuti del bellunese dei danni dati e le wizae*, in *Arch. St. It.*, Ser. V, to. XXXIV.

non a quello del conte. Il giudizio pacificatore venne così riguardato come il solo possibile e non come quello di cui si potesse, volendo, servirsi. Un tal legame d'indole processuale tra la *vicinia* romana e la barbarica è assai notevole, e, dal punto di vista giuridico, di maggior valore del concetto espresso da Dario Bertolini (1), che si accontenta di spiegare il passaggio dalla *vicinia* romana a quella barbarica dicendo semplicemente: « Quando poi l'idolatria cedette il campo al cristianesimo, le cappelle dei lari divennero le chiesuole della *vicinia*, la quale provvede alla loro manutenzione, al culto « ed alle feste che si addicevano alla nuova fede, continuando « ad avere cura delle strade, degli edifici e di quanto serviva « al comune vantaggio ». L'elemento del giudizio arbitrare, così bene messo in luce dall'Andrich, è di assai maggior importanza, perchè ci dà modo di vedere questo organismo sotto il punto di vista delle quistioni sorte da rapporti di proprietà, rapporti che più di ogni altro vincolano società così poco evolute (2). Del resto, molto probabilmente, il Bertolini si è ispirato al noto lavoro del Mazzi sulle *vicinie* di Bergamo (3), il quale dimostra il pretto carattere ecclesiastico delle *vicinie* bergamasche, ma che ha il torto, così comune e così dannoso

(1) Ved. DARIO BERTOLINI, *Statuti di Concordia*, in *Arch. St. It.*, Ser. V, to. I, p. 159 e *Statuti di Portogruaro*, art. 30.

(2) Qui sorge la questione se il terreno nell'epoca precomunale fosse comune, cui accennerò solo di sfuggita, uscendo essa dal tema che mi sono proposto: di fare cioè solo alcune note a dati punti dell'organizzazione vicinale. E dirò che in speciali ricerche da me fatte tra i documenti biellesi, non ebbi mai a trovarne traccia prima di un Comune ben sviluppato: così anche solo con questo modo empirico se ne può dedurre la non esistenza, cosa di cui per varie ragioni, che qui non è il luogo di esporre, ero già certo. E con piacere, leggendo un recente opuscolo del VOLPE (*Questioni fondamentali sull'origine e svolgimento dei Comuni italiani*, Pisa, Nistri, 1904, p. 14), trovai confermata tale mia opinione, e qui, dal momento che lo cito, non mi rimane che associarmi completamente al suo dire: « quando avrò dimostrato che.... proprietà comune « non esiste, se non come sporadica apparizione prima del comune stesso « e che la storia della formazione di questo è anche storia della formazione « di quella, io avrò senz'altro dato gli ultimi colpi alla vecchia dottrina del « comune economico, basato sulla pretesa comproprietà delle proprietà delle « terre pascue e boschive ».

(3) MAZZI, *Le vicinie di Bergamo*, Bergamo, 1884.

di voler generalizzare, dicendo (p. 3): « la *vicinia* medievale « nei suoi tratti più originarii non si presenta che come istituzione ecclesiastica, come germe di quelle parrocchie cittadine che ebbero vita dopo il mille ». E aggiunge di non credere alla derivazione della *vicinia* dal *vico* romano, derivazione che verrebbe resa molto probabile anche solo dalla teoria suaccennata del Bertolini, spiegando il fatto con un semplice mutamento di religione. L'argomento più importante addotto dal Mazzi per spiegare il carattere religioso della *vicinia* è la considerazione che tutte le *vicinie* sono intitolate ad una parrocchia; ora se noi notiamo che le *vicinie* di Portogruaro (dette: « ab Ecclesia superius, ab Ecclesia inferius, « ab illa, ripa, in burgo novo, in qualibet circharum ». *Cod. dipl. della città di Portogruaro*, pp. 24, 25); di Concordia (dette forse: Frattuzza, S. Giusto, Bandoquerele, Pontecasai. BERTOLINI, op. cit., p. 159); di Biella (dette Piano e Piazzo) non portano nomi di santi o di chiese, e che in Val Camonica le vie non si intitolano alle cappelle, ma alle singole famiglie o ad un luogo (1), e molti altri casi potrei addurre, allora dobbiamo limitare l'asserzione del Mazzi alla sola Bergamo e dire che spesso e non sempre le *vicinie* hanno un carattere religioso. D'altronde è vano negare la persistenza dell'elemento romano nella sua più ampia espressione, dal momento che nella *vicinia* medievale ritroviamo, oltre agli obblighi religiosi derivati certo dagli obblighi compitalizi, quello di curare le vie (2) ed anche quello di sorvegliare gli incendi, che già esisteva all'epoca romana e che è del resto naturale in ogni comunità (3).

(1) RAFFAGLIO, *Monitore dei Tribunali*, 1904, pp. 654 e segg.

(2) MAZZI, op. cit., pp. 115 e segg. Ad es. *Vercelli, Statuti*, 1241, lib. I, fol. 15, dice: « ... quod potestas teneatur infra duos menses ab introitu « sui regiminis compellere consules cuiuslibet vicinantie facere aptare vias « in sua vicinia de terra glareae et calcestro: ita quod quilibet vicinus in « facie domus in qua habitauerit aptare teneatur eo modo quod possit per « vias commode commeari et itinerare ».

(3) Ved. ad es., *Biella, Statuti*, sec. XIV, § 81: « Item quod vicini « et mulieres illius contrade in qua esset incendium portare aquam ad « extinguendum (*sic*) ignem et vassa concedere teneantur. Sub banno so- « lidorum V, papiensium ».

Noi crediamo invece col Raffaglio (1) che in genere le *vicinie* siano « consorzii di famiglie originarie del luogo che « in tempo antichissimo si riunirono a scopo di comune aiuto, « di mutua assistenza e difesa ». E l'Andrich dimostrò che così era anche nel bellunese (2), dove « il comune rurale « è composto di un certo numero di famiglie, che si materia-
« lizzano, come in tutti i comuni, ciascuno nella propria casa, « la quale deve perciò essere gelosamente difesa e custodita, « e, se distrutta, rifatta anche coll'aiuto del comune ». Attorno ad ogni casa vi è un tratto di terreno (*clausura*) che è unito alla casa: di questo terreno era vietata l'alienazione o, se permessa, erano concessi molti modi di riscatto. Senza dare tutte le citazioni, che sarebbero infinite perchè questo è fatto comune a tutti gli statuti, ci limitiamo a pochi esempî per le *vicinie* da noi citate. In Val Camonica lo statuto della *vicinia* di Azzone (13 gennaio 1466) dice: « ...item quod aliquis vicinorum existentium suprascripta contrata de Zono non possit « aliquo colore iuris vendere, nec alienare, nec in eorum locum « ponere aliam aliquam personam.... ». Lo statuto del 4 marzo 1528 dice: « ...fundi et proprietates ipsarum viciniarum non « posse vendi, alienari, obligari, nec pro anima iudicari sed « tantummodo redditus et proventus ipsarum proprietatum « possent vendi cum sint divisi... » (3). Questo è pure stabilito negli statuti vicinali veronesi, editi dal Cipolla (4); in quelli di Bergamo (5); in quelli di Biella (6).

*
**

La Lex Salica (7) dice che se uno voleva stabilirsi in un villaggio, bisognava che i vicini ne deliberassero e fossero

(1) RAFFAGLIO, op. cit.

(2) ANDRICH, *Intorno alle origini del Comune*, in *Riv. di sociologia*, VIII. 1904.

(3) Ved. in ANDRICH, op. cit., vari casi di riscatto.

(4) CIPOLLA, *Statuti rurali veronesi*, in *Archivio veneto*, XXXIII-XXXVIII.

(5) MAZZI, op. cit., pp. 78 e segg. *Statuti*, 1248, p. 9, § 22: 1331, p. 9, § 20 ec.

(6) *Statuti*, 1245, pp. 67, 239, 241, 244.

(7) XLV, 1-2.

d'accordo, norma generale nella *vicinia* comunale e che prova come dal lato dell'ammissione alla *vicinia* vigessero le norme barbariche. L'estraneo o forense doveva risiedere nella *vicinia* per un certo tempo; poi era ammesso al giuramento di *vicinia* cui erano pure obbligati tutti i figli di vicini all'età di 18 anni. Il diritto di vicinanza era personale, non cedibile, compete al solo maschio maggiore di 18 anni; per equità le vedove senza figli maschi continuavano a godere il diritto di vicinanza purchè rimanessero « caste et honeste ad honor « di suo marito » (1); così pure le donne nubili che restassero senza parenti membri della *vicinia* decadevano passando a Dio o a marito. Chi si allontanava per un certo tempo o cambiava di residenza ne perdeva il diritto: i parroci, senza essere originari, facevano parte della *vicinia*, fatto questo che ancora una volta dimostra la preesistenza di un elemento romano (2). A Bergamo (3) la *vicinia* era garante per la cattura dei banditi e vi era l'obbligo di denunciare entro otto giorni « omnes violentias, occupationes, invasiones, molestationes, et turbationes manifestas et notorias factas et que « amodo fient in vicinantiis » (4).

In sostanza gli ammessi al vicinatico promettevano di essere buoni e fedeli cittadini e vicini della città, di procurarne col consiglio e con l'opera ogni possibile vantaggio, di soddisfare « singulas angarias et factiones, coltas et impositiones » (5), di essere affezionati ai propri vicini e solleciti del loro bene

(1) *Statuto della vicinia di Schilpario*, c. 9, pp. 10, 11.

(2) Ved. RAFFAGLIO, op. cit.

(3) MAZZI, op. cit., p. 69.

(4) *Statuti*, 1331, p. 9, § 36.

(5) Così ad es. gli Statuti di Cividale del 1309 dicono: « ordinatum « fuit per consilium et firmatum, quod si quis resignauerit uicinitatem, prius « soluat et soluere compellatur quodecumque eum contingit usque ad illum « diem de angariis et debitis Communis, et infra XV dies recedat a terra « et districtu cum familia sua, nec ulterius reuertatur vel recipiatur in « uicinum, nec permittatur permanere in ciuitate et districtu nisi prius « fuerit miles, XXV libras veronensium paruorum persoluat. Si uero fuerit « vicinus nouus, nichilominus compellatur ad faciendum angarias Commu- « nis, usque ad complementum decem annorum, nec recipiatur nisi cum « idonea securitate ».

e d'adoperarsi ad impedire nel territorio della *vicinia* ogni possibile reato, e ad arrestare nel caso i malfattori (1).

Una delle più notevoli espressioni del sentimento di mutua guarentigia, che era così forte nella *vicinia*, è l'obbligo di fare la guardia. La *guayta* è uno degli obblighi fondamentali del comunista: ad es., a Udine si dichiara espressamente come tale (2), così pure in Bergamo (3). Che questo obbligo spettasse ad ogni *vicinia* è detto chiaramente, ad es., dagli statuti di Vercelli (4): « Custodes noctis eligantur de illa vicinia « quam debebunt custodire, et sint cives Vercellarum oriundi « et habeant valens librarum XXV vel pluris, et de tanto solvant fodrum, et non compellatur aliquis invitus esse custos « noctis ». A Bergamo (a. 1296) coloro che avevano tale obbligo erano estratti a sorte dai consoli della *vicinia* senza salario alcuno e, con questa differenza tra servizio fatto con salario e quello fatto senza, si ha un obbligo per tutto il vicinato nel caso di *guayta* con salario ed invece un obbligo personale a tutti i vicini nei casi in cui per la estensione della *guayta* in tempo di guerra o simili non poteva essere dato salario. D'altronde nei tempi più antichi la *guayta* era un obbligo generale da cui non si poteva venire liberati che in casi speciali. Così a Vercelli (5) i consoli delle Società dei Beati Eusebio e Stefano, cui fu straordinariamente affidata gran parte del governo, sono dichiarati liberi dalla *guayta* « et quod non cogent ipsos consules vel aliquem eorum de « nocte facere guaytam vel searaguaytam.... »; a Biella sono esenti i custodi della roggia del comune (6); a Udine (7) ne vanno esenti solo le case disabitate.

(1) DARIO BERTOLINI, op. e p. cit.

(2) *Statuti*, c. 33.

(3) MAZZI, op. cit., pp. 80 e seg. Ved. in ZDEKAUER, *Guayta e custodia*, in *Bullettino senese di storia patria*, anno IX, fasc. III, una completa trattazione e molte citazioni su questo argomento.

(4) *Statuti*, 1241, c. 63. MANDELLI, *Il Comune di Vercelli nel m. e.*, II, 161.

(5) ADRIANI, *Statuti di Vercelli*, p. 360. MANDELLI, op. cit., II, p. 149.

(6) *Statuti*, 1245, p. 327.

(7) *Statuti*, 1346, p. 69.

Esaminati ora e rettificati i vari concetti che abbiamo della *vicinia*, passiamo ad esporre alcuni fatti rivelatici dai documenti biellesi, cui sopra accennai.

*
*
*

Anzitutto premetto che le conclusioni a cui più oltre verrò sono applicabili solo al caso speciale del luogo cui tali documenti si riferiscono e che esse non vanno assolutamente estese ad altri casi, eccetto che altri documenti lo permettano: con questa riserva dunque vanno utilizzati gli elementi che qui fornirò.

Un documento già noto e discusso è quello del 1090 (1) in cui un certo Ottone Riso di Biella e Benedetta sua moglie vendono una cascina « omnibus vicinis de bugella ». Il Gabotto (2) da questo solo documento ne deduce che la *vicinia* è la prima forma del comune nei centri rurali e dice che « vicini di un luogo erano quanti possedevano in esso beni « allodiali, ma non solo beni avuti primitivamente, al tempo « della conquista germanica, bensì anche beni acquistati dai « signori del luogo, come nel caso appunto di Magnano (cui « si riferisce il Gabotto), dove la *vicinia*, sorgendo in una col « riscatto della proprietà da detti signori, è precisamente la « prima forma di vita comunale ». Anzitutto è certo che una tale definizione di *vicinia* è assolutamente incompleta: poi notiamo che essa non viene limitata al solo luogo di Magnano, ma estesa implicitamente a tutti i luoghi del Piemonte, in cui vi è una *vicinia* ed esplicitamente a Biella (3).

Lasciamo stare il valore di tale asserzione applicata a tutto il Piemonte ed esaminiamola per il caso di Biella. A

(1) *Chart.*, I, 689.

(2) GABOTTO, *Biella ed i Vescovi di Vercelli*, pp. 66 e segg.

(3) Ved. su questo argomento i lavori del GABOTTO, *L'Abbazzia di Pinerolo. Il Comune di Cuneo nel XIII secolo e le origini comunali in Piemonte. Un millennio di storia eporediese. Le origini signorili del Comune*. Ved. a proposito delle teorie gabottiane, G. VOLPE, in *Arch. St. It.*, Serie V, to. XXXIII, pp. 370 segg.; e la risposta del GABOTTO nella stessa *Rivista*, dispensa 1.^a del 1905.

Biella non vi è traccia di signori, checchè ne dica il Gabotto, e quindi la sua definizione in questo caso non regge, o almeno va soggetta a modificazioni. Dal documento di Ottone Riso noi possiamo solo dedurre che i biellesi avevano la capacità di alienare i beni loro e che vi era già una comune amministrazione. Altro non è lecito concludere con un solo documento di quell'epoca, unico nei nostri Archivi. Ad ogni modo questa è la prima traccia di *vicinia* che io sappia esistere tra le carte biellesi (1).

I documenti biellesi in cui si parla di *vicinia* sono, oltre che gli statuti del 1245, atti di credenza e sono tutti posteriori al 1300; ma offrono ugualmente modo di ricavarne alcuni risultati.

Aggiungiamo inoltre gli statuti del Comune di Andorno del 1474, che sono molto ricchi di notizie sull'argomento.

In base a questi documenti cerchiamo ora di determinare alcuni rapporti tra la *vicinia* e la credenza del Comune.

È noto che la *vicinia*, giunta ad un certo grado di sviluppo, ha un proprio *consilium* o credenza. Così ad es. in Bergamo (2) le *vicinie* devono eleggere i propri consoli e credenzieri: lo statuto del 1248, 12, § 5, dice: « quod fiat ellectio ad sortem per « omnes de.... vicinantiis si adesse voluerint maiores decem- « octo annis de Consulibus et Credendariis.... vicinantie ». A Biella pure la *vicinia* possiede un *consilium*, come ci è attestato dagli statuti del comune del 1245 (art. 249), i quali dicono che chi fa una confederazione segreta « extraatur de credencia « et uicinancia », e (art. 250) che i « rebelles et inobedientes » al comune « extraatur (*sic*) de conscilio et credencia ». Dunque a Biella già nel decimo terzo secolo la *vicinia* ha un *consilium* distinto dalla credenza del Comune: più oltre cercheremo di rintracciare i nessi tra questi due organismi. Intanto diciamo che il dubbio, che sorge ad es. per Bergamo, che la credenza vicinale sia una semplice imitazione di quella comunale già in fiore, non è probabilmente vero per Biella

(1) A Bergamo la *vicinia* esiste già nel 952 (MAZZI, op. cit., p. 6); a Milano già nel secolo X (GIULINI, *Mem. stor.*, II, 362).

(2) MAZZI, op. cit., p. 32.

dove, come più oltre dimostrerò, la credenza è vera derivazione dal *consilium* vicinale.

Poche volte troviamo nei nostri documenti le parole *consilium* o *consiliarii*: a mia nozione in Biella si trovano nominati i *consiliarii* in alcuni prestiti, come componenti la credenza, e poi in un bando del Comune del 9 luglio 1380 in cui la credenza è così formata: « consules, consiliarij de platio, « consiliarij de plano, credenciarij de platio, credenciarij de « plano, consules magistraliarum, vicini de platio, vicini de « plano » (1). Sofferamoci alquanto ad esaminare questo ultimo documento. Notiamo anzitutto la rigidità dell'ordinamento gerarchico dei vari gruppi componenti la credenza, ordine che si mantiene sempre nel testo del documento nel nominarne le varie parti.

Colpisce poi la divisione dei *consiliarii* e dei *credenciarii* in due gruppi corrispondenti alle due *vicinie* che esistevano in Biella: piazza e piano. Già sappiamo che la *vicinia* ha un *consilium*, quindi è logico sentirci indotti a credere che i *consiliarii* siano stati eletti dai vicini. Però questo non sarebbe per nulla una dimostrazione sicura, se altri argomenti non ce ne rendessero più certi.

Nello statuto antico di Biella (1245, art. 17) troviamo detto: «quod omnes nuncij domini episcopi qui preerunt ad iusti- « ciam reddendam debeant jurare in presencia consulum et « consellij comunis bugelle »; questo articolo che è senza dubbio tra i più antichi dello statuto ed anteriore alla redazione del 1245 ci fa vedere chiaramente che quello che poi si disse credenza, prima fu detto *consilium*; che sia il *consilium* della *vicinia* non ci è lecito dire. Ma un altro documento, benchè posteriore, ci fa credere molto probabile questa origine. È un breve statuto del 2 aprile 1380, con cui si statuisce che i consoli ed i credenzieri non possono obbligare i beni del Comune oltre a 25 lire papiensi senza permesso della credenza (2). In esso si parla di « certi alij vicini non cre- « denciarij » di cui si hanno i nomi e che sono divisi in « vi-

(1) PIETRO SELLA, *Statuta Bugelle*, Biella, 1904, p. 11, IX.

(2) PIETRO SELLA, op. cit., p. 11, VIII.

« cini de placio » e « vicini de plano » secondo le due *vicinie* di Biella. Questo fatto di « vicini non credentiarj » divisi secondo le due *vicinie*, unito a quello suddetto di credenzieri divisi anch' essi secondo le due *vicinie*, rende quasi certo che questi credenzieri fossero quei « vicini credentiarj » che fa supporre la frase di « vicini non credentiarj ».



Esaminiamo ora lo statuto di Andorno (1474), paese vicino a Biella, che ci darà modo di togliere ogni dubbio. Premettiamo che non si tratta dello statuto di una *vicinia* più o meno sviluppata, ma di quello di un piccolo Comune perfettamente formato già nel 1290 e che quindi la sua credenza non può essere la solita assemblea vicinale, come si deduce chiaramente dai molti documenti che ci restano anteriori allo statuto di questo Comune.

Il Comune di Andorno è formato di 4 cantoni. Il Du Cange dice che *cantonus* è « urbis regio », ma siccome noi possediamo i nomi dei 4 cantoni Andorno (1), così possiamo dire che il cantone corrispondeva alla *vicinia*. Questo è reso certo dall'essere gli abitanti del cantone detti vicini, e dalla impossibilità materiale del poter supporre che le *vicinie* fossero una suddivisione del cantone.

Ciò premesso, passiamo all'esame degli articoli che ci interessano (2). L'art. 10 (3) ci fa noto che ogni cantone nominava venti *ex vicinis* e che tutti questi vicini così eletti rimuovevano sedici membri della credenza e rieleggevano i credenzieri mancanti. Dunque qui troviamo che i vicini sur-

(1) Erano : Cazurna, Saglanum, Teneglanum e Andurnum.

(2) Questo statuto è inedito; ma verrà da me quanto prima pubblicato.

(3) Art. 10. « Item quod viginti ex vicinis cuiuslibet cantoni supraseriptorum conuocatis viginti pro quolibet cantono ultra numerum credentiariorum possint et debeant in quolibet cantono quatuor de credencia remoueri et in eorum locum alios quatuor pro singulo cantono si eis videtur debet subrogare qui sic subrogandi ut prefertur debeant et teneantur iurare modo quo supra. Ita quod predicti remouentes teneantur iurare inprimis in manibus clauarj et consulum, quod dictos quatuor sic remouendos non remouebunt ex jra uel odio seu aliqua injusta causa ».

rogano, senza altro influsso, una parte della credenza. L'art. 1 ci dà altre notizie di gran valore (1). Dice che « insequendo « mores et consuetudines antiquissimas dicti loci » la vicinanza e i capi casa, vocati venti e più tra i credenzieri ed ufficiali per cantone, eleggevano il chiavaro e quattro consoli uno per cantone « ad fabas albas ». Da questo si rileva che ogni *vicinia* era costituita di una credenza e di ufficiali propri, ma che eleggeva i consoli del Comune di Andorno, fatto questo pure molto notevole, perchè mai, a quanto io sappia, i consoli del Comune sono eletti da una rappresentanza della *vicinia*, ma bensì solo dalla credenza del Comune. Siccome questo, come dice lo stesso articolo, è un uso antichissimo, ne segue che probabilmente i quattro cantoni formanti la comunità di Andorno dovettero prima avere un *consilium* o credenza puramente di carattere vicinale, e che poi unitisi, come non lo sappiamo, formarono un Comune che sugli altri presenta la differenza di essere un frutto esclusivo dell'elemento vicinale. Aggiungiamo poi che l'art. 18 (2) prova senza alcun dubbio che i vicini eleggevano i credenzieri, perchè ogni terzo anno, il giorno di S. Martino, gli ufficiali del Comune dovevano convocare venti vicini per cantone per eleggere « pro breuibis siue fabis » i nuovi credenzieri in luogo dei vecchi, che appunto ogni tre anni scadevano in massa. Sorge subito l'obbiezione che questi vicini non abbiano formato la credenza del Comune, ma che, fusi i diversi cantoni, essi

(1) Art. 1. « Et primo quod insequendo mores et consuetudines antiquissimas dicti loci andurni videlicet cazurne saglani et teneglani et tres « consules aliorum cantonorum in quibus cantonis clauarius suam non habebit viciniam ad breuia danda siue fabas albas more solito et hoc per « vicinanciam et capita domorum comunitatis andurnj et vallis vocatis « viginti et ultra credendarios et officiales pro singulo cantono ad electionem « videlicet clauarj in suo cantono et aliorum consulum cuiuslibet in suo « cantono ».

(2) Art. 18. « Item quod in festo sancti martinj tercii annj facta collectione officialium ipsi officiales sic collecti debeant conuocare seu conuocari facere viginti pro quolibet cantono pro breuibis siue fabis capiendis « ad faciendum electionem credendariorum. Alijs uero annis sequentibus « possint tantum modo quatuor de credencia remouere et subrogare ut « predictum est ».

siano in qualsiasi modo venuti ad avere tali diritti d'elezione; ma allora il fatto di questa elezione plenaria della credenza da parte della *vicinia* renderebbe ogni altra spiegazione molto difficile, se non addirittura impossibile. Per cui non credo di andare errato dicendo che nel caso di Andorno, e forse in alcuni altri, la *vicinia*, o meglio il *consilium* della *vicinia*, formò la credenza del comune.

*
*
*

Con ciò mi pare di avere messo in luce un fatto che in certi casi, specie nei paesi dove le *vicinie* fiorirono, può assumere grande importanza e divenire uno degli elementi più notevoli del sorgere del Comune. Con ciò, come già più sopra dissi, non intendo affatto di spiegare, nemmeno nel caso di un comune così rudimentale come quello di Andorno, l'origine del Comune, e meno ancora di formulare una teoria qualsiasi che in problemi così generali non reggerebbe e sarebbe campo a sterili discussioni, ma solo di mettere in luce un elemento, nel caso suddetto molto visibile, augurandomi che possa essere non inutile a chi si occupa di siffatte questioni.



OP. III

